

## CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 17652

**Oggetto: Disciplinare per la tutela della sicurezza nella ricerca**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 30 gennaio 2026, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

Visto

- l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- l'articolo 33 della Costituzione, ai sensi del quale "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";
- l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 381/1999, che stabilisce che l'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto (compreso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), deve ispirarsi ai principi di libertà di ricerca e autonomia professionale;
- l'articolo 2 (Autonomia statutaria) del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ai sensi del quale " Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005.";
- l'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi del quale agli enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare nella definizione della missione e degli obiettivi di ricerca, in coerenza con gli indirizzi nazionali ed europei e con quelli del Ministro vigilante;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2024 relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, recepita nell'allegato Disciplinare;
- le Linee-Guida per le Istituzioni di Ricerca Per l'Integrità e la Sicurezza della Ricerca, adottate nell'agosto 2025 dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), a seguito di un lavoro congiunto CoPER-CRUI-MUR;

Considerato

- che l'INFN intende garantire assistenza e sostegno al proprio personale di ricerca affinché possa svolgere la propria attività secondo principi di libertà, apertura e cooperazione, anche internazionale, salvaguardando la sicurezza della ricerca;

Considerato

- opportuno che l'Istituto adotti un Disciplinare con lo scopo di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'attività e nella vita dell'INFN ai temi della sicurezza della ricerca e a mettere in atto misure ragionevoli e proporzionate per mitigare i rischi ad essa connessi;

Considerata la proposta della Giunta Esecutiva;

Con voti n. 33 a favore;

**DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato Disciplinare per la tutela della sicurezza nella Ricerca dell'INFN.
2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione.

|   |  |                          |                  |  |
|---|--|--------------------------|------------------|--|
| <b>Titolario</b>                                | Nomina   |                          |                  |  |
| <b>Data GE</b>                                  | <b>30-gen-26</b>   | <b>Data CD</b>           | <b>30-gen-26</b> |  |
| <b>Componente di Giunta competente</b>          |  |                          |                  |  |
| <b>Persona Referente</b>                        | <b>Giuseppina Abballe, Claudio Risi</b>                  |                          |                  |  |
| <b>Struttura Proponente</b>                     | Diego Bettoni-Marco Pallavicini                          |                          |                  |  |
| <b>Direzione AC che ha curato l'istruttoria</b> | Direzione Generale                                       |                          |                  |  |
| <b>Tipologia di Atto (breve descrizione)</b>    | Disciplinare per la tutela della sicurezza nella ricerca |                          |                  |  |
| <b>Costo complessivo</b>                        |  |                          |                  |  |
| <b>Copertura finanziaria anno</b>               | <b>progetto</b>  | <b>capitolo di spesa</b> | <b>importo</b>   |  |
|   |  |                          |                  |  |
|   |  |                          |                  |  |
|   |  |                          |                  |  |
|   |  |                          |                  |  |
|   |  |                          |                  |  |
| <b>Allegato 1</b>                               | Disciplinare per la tutela della sicurezza nella ricerca |                          |                  |  |
| <b>Allegato 2</b>                               |  |                          |                  |  |
| <b>Allegato 3</b>                               |  |                          |                  |  |
| <b>Note o riferimenti Atti precedenti</b>       |  |                          |                  |  |

## **DISCIPLINARE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NELLA RICERCA**

### **Art. 1 - Principi generali**

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) è un ente pubblico nazionale di ricerca che concorre allo sviluppo della ricerca scientifica secondo quanto disposto dall'art. 9 della Costituzione operando con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
2. L'INFN, come affermato nel proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell'impresa nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 381/1999, dell'art. 3 del D.Lgs. 218/2016 e della Carta Europea dei Ricercatori.
3. Nel raggiungimento dei propri obiettivi, l'INFN attribuisce fondamentale rilevanza alla libertà della ricerca anche con riguardo alla cooperazione internazionale che considera componente fondamentale per promuovere l'eccellenza scientifica, unitamente alla mobilità internazionale del proprio personale della ricerca come definito nel successivo art. 3, comma 1.6
4. L'INFN ha consapevolezza del contesto internazionale e dei rischi per le collaborazioni nel settore della ricerca connessi a trasferimenti indesiderati di conoscenze e tecnologie verso Paesi terzi che potrebbero utilizzarli per scopi non pacifici con ripercussioni sul rispetto dei valori e diritti fondamentali della persona o sulla sicurezza nazionale ed europea.
5. Accogliendo la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2024 e tenuto conto del Modello Nazionale e delle Linee-Guida adottate nell'agosto del 2025 dal Ministero dell'Università e Ricerca a seguito di un lavoro congiunto CoPER-CRUI-MUR, l'INFN intende garantire assistenza e sostegno al proprio personale di ricerca affinché possa svolgere la propria attività secondo principi di libertà, apertura e cooperazione, anche internazionale, salvaguardando la sicurezza della ricerca.
6. L'INFN, pur non svolgendo alcun tipo di attività di ricerca a fini militari, è però consapevole che software e tecnologie promosse e finanziate per scopi pacifici e di ricerca scientifica di base potrebbero essere utilizzati in applicazioni nel settore militare da entità, Stati od organismi che hanno fini estranei a quelli pacifici della ricerca o utilizzati impropriamente per scopi contrari agli accordi internazionali, ai regolamenti europei e alle leggi nazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e l'uso di armi nucleari, chimiche o batteriologiche. Il presente Disciplinare, in linea con le raccomandazioni europee e nazionali in materia, regola anche tali attività a duplice uso.
7. Lo scopo di questo disciplinare, pertanto, non è in alcun modo quello di limitare o vietare attività scientifiche di qualsivoglia natura, se coerenti con la missione scientifica dell'Istituto, ma è quello di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'attività e nella vita dell'INFN ai temi della sicurezza della ricerca e a mettere in atto misure ragionevoli e proporzionate per mitigare i rischi ad essa connessi.

### **Art. 2 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Disciplinare è diretto a sollecitare e agevolare la valutazione preliminare delle criticità e rischi di sicurezza eventualmente associati alle attività di ricerca mediante la definizione di un assetto

organizzativo adeguato a sostenere il personale della ricerca INFN nell'adozione di decisioni informate per la gestione dei rischi, la conservazione e il rafforzamento della sicurezza della ricerca.

2. La prima applicazione del presente Disciplinare costituisce una sperimentazione volta a dare attuazione ai principi generali enunciati all'articolo 1. I provvedimenti e le raccomandazioni emanati saranno oggetto di verifica dell'efficacia e rispondenza agli obiettivi, nonché di eventuale revisione.
3. L'INFN si coordina con il Ministero dell'Università e della Ricerca ed in particolare con la Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, con il Centro nazionale per la sicurezza e integrità della ricerca, con gli altri Ministeri e con tutte le Autorità coinvolte nella definizione ed attuazione di strategie e prassi dirette a raggiungere e rafforzare gli obiettivi di sicurezza nazionale.

### **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Disciplinare, in modo coerente con la Raccomandazione del 23 maggio 2024 del Consiglio dell'Unione europea, si intende per:

1.1. **«sicurezza della ricerca»:** l'anticipazione e la gestione dei rischi relativi:

a) al trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche che possono compromettere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, ad esempio se deviate verso usi militari o di intelligence in paesi terzi;

b) a ingerenze malevole nella ricerca, che possono sfociare in una sua strumentalizzazione da parte di paesi terzi con lo scopo, tra l'altro, di creare disinformazione o incoraggiare l'autocensura tra studenti e ricercatori, violando la libertà accademica e l'integrità della ricerca nell'Unione europea;

c) a violazioni dell'etica o dell'integrità, in cui le conoscenze e le tecnologie sono utilizzate per reprimere, violare o minare i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea, quali definiti nei trattati.

1.2. **«cooperazione internazionale»:** la cooperazione tra organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organismi che finanziano la ricerca stabiliti nell'Unione europea o singoli ricercatori finanziati da tali organizzazioni o organismi, da un lato, e soggetti, comprese le imprese, stabiliti al di fuori dell'Unione o singoli ricercatori finanziati da tali soggetti, dall'altro. La cooperazione con le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le imprese stabilite nell'Unione ma detenute o controllate da paesi terzi dovrebbe essere presa in considerazione sulla base di un'analisi dei rischi;

1.3. **«analisi dei rischi»:** un processo relativo alla cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione in cui si tiene conto di una combinazione dei principali fattori di rischio. La combinazione di tali fattori determina il livello di rischio. Gli elementi fondamentali da valutare possono essere raggruppati in quattro categorie:

a) il profilo di rischio dell'organizzazione con sede nell'Unione europea che partecipa alla cooperazione internazionale: considerare i punti di forza e le vulnerabilità dell'organizzazione, comprese le dipendenze finanziarie, attinenti al progetto di ricerca;

b) il settore della ricerca e dell'innovazione oggetto della cooperazione internazionale: valutare se il progetto è incentrato su settori di ricerca che comprendono conoscenze e tecnologie critiche, metodologie, dati o infrastrutture di ricerca considerati particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza o dei valori e diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il profilo di rischio del paese terzo in cui il partner internazionale ha sede o da cui è detenuto o controllato (i profili di rischio vengono definiti e aggiornati periodicamente in accordo con gli enti regolatori nazionali, europei e dalle Nazioni Unite);

d) il profilo di rischio dell'organizzazione internazionale partner, ossia esercitare il dovere di diligenza sull'organizzazione con cui si intende cooperare per verificare, tra l'altro, se sia soggetta a misure restrittive o se abbia legami con l'esercito e accertare quali siano le affiliazioni dei ricercatori o del personale partecipanti e le intenzioni del partner in merito all'uso finale o all'applicazione dei risultati della ricerca.

1.4. **«conoscenze e tecnologie critiche»:** conoscenze e tecnologie, compreso il know-how, fondamentali per la competitività economica, il benessere sociale e la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ciò comprende, tra l'altro, la ricerca e l'innovazione potenzialmente a duplice uso;

1.5. **«innovazione a duplice uso»:** i risultati della ricerca e dell'innovazione – inclusi i software e le tecnologie - che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. I prodotti a duplice uso sono quei beni, inclusi i software e le tecnologie, che sebbene abbiano un utilizzo civile e vengano progettati e venduti a tale scopo, potrebbero anche avere un uso militare. Tali prodotti si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare ma potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, o dei loro vettori.

1.6. **«personale della ricerca»:** tutto il personale che opera nell'INFN dipendente o associato e che include ricercatori e ricercatrici, tecnologi e tecnologhe, personale tecnico e amministrativo, titolari di contratti di collaborazione, studenti, studentesse e coloro che a qualunque titolo partecipano alle attività di ricerca dell'INFN o seguono percorsi di formazione presso l'INFN.

1.7 **«conflitto di interessi (COI)»:** qualsiasi circostanza in cui gli interessi personali, professionali, finanziari o di altro tipo di un individuo (inclusi i membri immediati della sua famiglia) possono potenzialmente o effettivamente divergere o possono essere ragionevolmente percepiti come potenzialmente o effettivamente divergenti dai suoi obblighi professionali verso l'INFN che possano rappresentare una potenziale violazione del presente Disciplinary.

#### **Art. 4 - Referente per la Sicurezza e l'Integrità della Ricerca**

1. L'INFN istituisce la figura del Referente per la Sicurezza e l'Integrità della Ricerca (di seguito anche ReSIR).
2. Il ReSIR è nominato dal Presidente dell'INFN, dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Il ReSIR svolge i propri compiti secondo le linee-guida fornite dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva dell'INFN ed opera in stretta collaborazione con i Direttori delle Strutture e con i Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, conciliando la propria attività con le esigenze scientifiche, organizzative, tecniche e territoriali delle Strutture. Il Consiglio Direttivo può affiancare al ReSIR un panel di esperti di supporto.
4. Il Referente per la Sicurezza e l'Integrità della Ricerca ha il compito di:
  - a. elaborare, in collaborazione con le Commissioni Scientifiche Nazionali e la Giunta Esecutiva, linee-guida relative all'attivazione di collaborazioni con istituzioni di aree con profili di rischio medio-alto e alla gestione di finanziamenti provenienti dalle suddette aree;
  - b. definire, unitamente ai responsabili di attività scientifica o tecnologica, misure di mitigazione del rischio per la sicurezza e l'integrità della ricerca proporzionate per le attività con profilo di rischio meritevole di attenzione;
  - c. fornire supporto, in collaborazione con la Commissione Calcolo e Reti INFN, la Direzione Sistemi Informativi INFN e le Autorità nazionali competenti, per la definizione di procedure da attuare in caso di rischi per la sicurezza informatica che interferiscano con la sicurezza e l'integrità della ricerca.
  - d. proporre al Consiglio Direttivo un modello di protocollo per i visitatori diretto a ridurre eventuali criticità durante la visita alle Strutture INFN, monitorandone l'attuazione in raccordo con i Direttori delle Strutture;
  - e. proporre al Consiglio Direttivo un protocollo e un vademecum per le missioni del personale dipendente e associato, in particolare verso aree (di transito o di destinazione) con profili di rischio medio-alto, monitorandone l'attuazione, tenuto conto delle linee-guida e delle indicazioni per i viaggi di lavoro rese disponibili dal Centro nazionale per la sicurezza e integrità della ricerca;

- f. proporre al Consiglio Direttivo politiche per la gestione di conflitti di interessi come definiti all'art. 3, comma 1.7
- g. promuovere attività di informazione e formazione del personale della ricerca sulle tematiche della sicurezza e integrità della ricerca, coordinandosi con la Commissione Nazionale Formazione dell'Istituto e i suoi referenti locali;
- h. curare, in accordo con la Giunta Esecutiva, i rapporti con il Centro Nazionale per la sicurezza e integrità della ricerca, l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale e le altre Autorità e Istituzioni competenti in tema di Sicurezza e Integrità della Ricerca, adottando tempestivamente pratiche di aggiornamento coerenti con l'evoluzione normativa eurounitaria e nazionale;
- i. monitorare potenziali criticità per la sicurezza e l'integrità della ricerca anche mediante la realizzazione di modelli standard per la valutazione dei rischi;
- j. curare la raccolta e gestione dei dati relativi alle collaborazioni esterne dell'INFN, provvedendo al loro costante aggiornamento.

#### **Art. 5 – La gestione dei rischi per la sicurezza della ricerca**

1. Il personale della ricerca che ravvisi rischi per la sicurezza della ricerca si rivolge al Direttore della Struttura di afferenza per ottenere chiarimenti o supporto per la corretta attuazione dei principi contenuti nel presente Disciplinare.
2. Il Direttore di Struttura ha il compito di verificare preventivamente che per ogni attività di ricerca o progetto o collaborazione scientifica o tecnologica con Enti stranieri siano stati valutati i rischi evidenti o le criticità in merito ai contenuti di questo disciplinare al fine dell'applicazione di quanto specificato di seguito.
3. Il Direttore di Struttura, qualora ritenga di avere individuato una questione di particolare complessità o rilievo, può rivolgersi al ReSIR il quale si adopererà per fornire il supporto richiesto anche attraverso il confronto con le Autorità nazionali preposte.
4. Qualora il Direttore o il ReSIR ravvisino elementi di criticità in seguito alle attività di cui ai punti 2. e 3., di comune accordo elaborano una strategia di mitigazione del rischio e la comunicano in forma scritta sia agli organi di governo dell'Ente sia al personale coinvolto nell'attività stessa.
5. Il ReSIR raccoglie le richieste in un'apposita base dati utile a predisporre FAQ per la gestione di successivi casi analoghi.

#### **Art. 6 - Informazione e Formazione**

1. L'INFN provvede a un'adeguata informazione e formazione del personale della ricerca sul tema della sicurezza e integrità della ricerca.
2. Il ReSIR, in accordo con la GE, propone linee-guida e vademecum sui temi rilevanti in materia; organizza, coordinandosi con la Commissione Nazionale Formazione, corsi appositi presso le Strutture anche in modalità telematica.

#### **Art. 7 - Attività a duplice uso [dual-use]**

1. L'INFN promuove attività di formazione e informazione del personale della ricerca in merito ai rischi inerenti alle attività a duplice uso, privilegiando come strumento primario il criterio dell'autovalutazione informata.

2. Il ReSIR collabora al monitoraggio della corretta e completa applicazione delle norme vigenti in materia di tecnologie a duplice uso.
3. Il ReSIR ha il compito di redigere e proporre all'approvazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo opportune linee-guida dirette a regolare le attività a duplice uso e ad implementare nell'INFN le norme vigenti in materia.
4. Nel caso di attività di duplice uso le prescrizioni di cui all'art. 5.4 sono sempre necessarie.

#### **Art. 8 - Valutazione dei rischi e controlli**

1. Il ReSIR coadiuva e supporta i Direttori delle Strutture nel monitoraggio e nella verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.
2. Il personale della ricerca, formato e informato dall'INFN, è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente Disciplinare.
3. Il ReSIR organizza, in collaborazione con il Servizio Trasferimento Tecnologico, la Direzione Servizi alla Ricerca, la Commissione Calcolo e Reti e i Direttori delle Strutture, controlli periodici delle attività in corso e in modo particolare dei progetti finanziati su fondi esterni in merito alla corretta applicazione del presente Disciplinare.
4. Il Direttore di Struttura, ove ravvisi condotte adottate in violazione del presente Disciplinare ne dà segnalazione al ReSIR.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali e clausola di revisione**

1. Per quanto non specificato nel presente Disciplinare si fa riferimento alla legislazione e alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee emanate in tema di sicurezza della ricerca, ivi incluse le Linee-guida adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca.
2. Il presente Disciplinare è aggiornato periodicamente anche in relazione all'evoluzione del contesto geopolitico e dei profili di rischio che dallo stesso possono scaturire.